



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 17 del 18/12/2018

**Oggetto: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA -
PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER
CONTRASTARE IL PM10, INTERVENTI MODULO 2
PER IL PERIODO 18.12.2018-23.12.2018**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Pieve a Nievole, 18/12/2018

Gilda Diolaiuti

IL SINDACO

VISTI:

la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

la Legge Regionale n.27/2016, modificata dalla Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;

PRESO ATTO che al par. 5 dell'all. A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili ed urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

CONSIDERATO CHE:

il Comune di Pieve a Nievole è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento “Piana Lucchese”;

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 23.06.2016 è stato redatto il “Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria”, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

PRESO ATTO che la centralina di riferimento per l'area “Piana lucchese” a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LaMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale ha pubblicato e reso noto alla cittadinanza una informativa e raccomandazioni a comportamenti virtuosi da adottare nei periodi di criticità ambientale dovuta al superamento dei valori limite per PM10;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n. 13 del 27.10.2018 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto, abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota

inferiore a 200 mt slm, nel periodo 1.11.2018 – 31.03.2019;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 18.12.2018 prot. 20688 con la quale si rende noto che in data 17.12.2018 nell'area “Piana lucchese” si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalla Delibera n.814 del 01-08-2016;

DATO ATTO che, pertanto, si sono verificate le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (ICQA Valore 2), e devono essere intrapresi gli ulteriori provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

RITENUTO, quindi, di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010, come previsto dal Modulo 2, Parte Quinta della DGR 814/2016;

VISTO l'art. 50 del T.U. Sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

O R D I N A

Per quanto espresso in premessa

a partire dal giorno 18.12.2018 e sino al 23.12.2018, il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

I N V I T A

la cittadinanza ad attuare una serie di “*comportamenti virtuosi*” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- la riduzione a 9 (nove) ore del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione a 18°C (diciotto) della temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi e provvedere allo spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ecc.);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling);
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;

I N F O R M A

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che resta in vigore l'Ordinanza del Sindaco n. 13 del 27.10.2018 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto, abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, nel periodo 1.11.2018 – 31.03.2019;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg.

ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
Provincia di Pistoia
Arpat Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria (CRTQA)
Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 17 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 18/12/2018 al 02/01/2019 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 18/12/2018

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
